

Camera dei Deputati
VII Commissione
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca

Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,

Vi ringrazio per l'invito che ci avete formulato perché, in questo modo, ci viene data l'opportunità di condividere con Voi la posizione della Società Italiana di Pedagogia Speciale, che rappresenta tutti i docenti universitari di Pedagogia e Didattica Speciale, nonché i direttori dei richiamati percorsi di specializzazione per il sostegno didattico per alunne e alunni con disabilità (detti TFA sostegno).

Parto da una premessa per approfondire poi il dettaglio della proposta.

La formazione docente e, in particolare, la formazione degli insegnanti specializzati per il sostegno, richiede un **ripensamento generale e organico** (e non transitorio e frammentato) della formazione iniziale e in servizio sui temi dell'inclusione. Da un lato, gli attuali percorsi del "TFA sostegno" portati avanti dalle Università non sono stati mai aggiornati (sia per quanto riguarda le denominazioni degli insegnamenti ormai superati dalla nosografia attuale, sia per la rigida strutturazione soprattutto nell'accesso), dall'altro, va rilanciata in un'ottica sistemica la formazione di tutti i docenti curriculari alla gestione della classe inclusiva, relativamente alla quale le Università, rispondendo a una specifica istanza ministeriale e sulla base di accordi con gli USR, si erano già adoperate realizzando corsi di perfezionamento e master (DSA, autismo, disabilità sensoriali, intercultura).

Pur comprendendo la necessità di tener conto dei dati relativi alla disomogeneità e al disallineamento territoriale tra fabbisogno di docenti specializzati e l'offerta formativa universitaria, è pur vero che non è possibile sacrificare la **qualità della formazione**, espressione anche di una riconosciuta esigenza dei docenti stessi.

La formazione dei docenti, mi sento di ribadire, è una **formazione che non deve uscire dai binari delle Università**, che rappresentano le sole istituzioni garanti, come sottolineato dalla normativa, della erogazione di CFU e della certificazione del titolo finale, degli standard di qualità della formazione e del profilo di competenze dei docenti. Competenze che possono essere garantite solo evitando discriminazioni tra percorsi formativi, passati o già in atto, per i futuri docenti specializzati sul sostegno e assicurando la reale sussistenza dei requisiti specificamente individuati dall'Allegato A del DM del 30 settembre 2011.

Alla luce delle suddette considerazioni, consapevoli delle esigenze e delle aspirazioni dei docenti precari e, pertanto, della necessità di una risposta di qualità, la SiPeS, per le riconosciute competenze scientifiche sui temi dell'inclusione, sottopone alla vostra attenzione la seguente proposta rispetto agli articoli e commi del decreto in esame.

Proposta

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Articolo 6 (“Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”)

Al fine di evitare una evidente discriminazione rispetto ai profili di uscita di docenti già specializzati sul sostegno o in formazione, nei corsi regolamentati dall'attuale decreto, occorre garantire le **competenze già definite dal profilo del docente specializzato** ad oggi contenute nell'Allegato A, Art. 2 all'offerta formativa del DECRETO 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”.

Relativamente all'offerta formativa dei percorsi di cui al co.1 Art. 6 del DL 31 maggio 2024 n.71, la SIPeS suggerisce:

- di prevedere il conseguimento di 40 CFU effettivi (comprensivi dei 3 CFU della prova finale). Per quel che concerne l'articolazione dei CFU, questi devono essere assegnati ai diversi SSD previsti nel DM 30 settembre 2011, rispettando la distribuzione percentuale in essere nello stesso;

- di prevedere per i docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno nell'ultimo quinquennio almeno 6 CFU **in più** di rielaborazione riflessiva e critica dell'esperienza professionale maturata e di nuove tecnologie per l'apprendimento, **diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento**.

Per quanto concerne il co.3 Art. 6 del DL 31 maggio 2024 n. 71, nel quale si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, **i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi**, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, ribadiamo che tale Commissione deve comprendere una rappresentanza accademica e della Società Italiana della Pedagogia Speciale, accanto a quella dell'INDIRE e delle Associazioni di settore.

Nello specifico, la SIPeS suggerisce che l'attivazione dei corsi, da parte delle Università già attualmente sede dei corsi "TFA sostegno", anche in convenzione tra loro e/o con l'INDIRE, sia autorizzata in presenza dei seguenti **requisiti**:

- la Direzione del corso, anche per i corsi in convenzione con l'INDIRE, affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare PAED – 02/A (Didattica e Pedagogia Speciale), il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- le modalità di erogazione della didattica on-line, previste dal decreto in esame, devono integrare modalità di didattica interattiva e di didattica erogativa esclusivamente attraverso **modalità sincrone** (con

un rapporto docente-discente al massimo di 1/150 con la possibilità di essere aumentato di un max del 10%). Ricordo, infatti, che l'innovazione richiamata non si gioca nei contenuti, ma nelle metodologie didattiche e di supporto alla costruzione della professionalità docente.

La valutazione finale, ribadiamo, deve essere di pertinenza delle Università, per mantenere, senza discriminazione nei profili di uscita, la valenza di un **titolo di specializzazione universitario**.

La valutazione finale deve riguardare sia gli insegnamenti sia le attività di tirocinio diretto e indiretto (dove previsto), ed è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale (da svolgersi **esclusivamente in presenza**) i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto e agli insegnamenti. La **Commissione finale** dovrà prevedere un Presidente, nella persona del Direttore del corso con i requisiti sopraindicati, due docenti del corso - dei quali almeno un docente accademico - e due componenti esterni designati dall'USR.

Articolo 7 (“Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori del titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento”)

Questo articolo è quello che preoccupa maggiormente, vista la diversità della concezione dell'inclusione e la credibilità nella formazione di alcuni enti esteri erogatori di percorsi di specializzazione.

Dal riconoscimento alla progettazione del *percorso ad hoc*, la centralità deve essere data al MUR e alle Università già attualmente sedi dei corsi “TFA sostegno”. Particolare attenzione va posta alla definizione dei criteri di ammissione dei titoli, dei contenuti formativi dei percorsi e dei requisiti di qualità.

Ribadiamo il rispetto dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che statuisce l'effettivo riconoscimento del titolo di formazione solo laddove i possessori “abbino nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal

medesimo”. Inoltre, sarebbe opportuno richiedere ai corsisti, oltre al titolo conseguito all’estero, la certificazione della lingua (almeno B2) del Paese che ha rilasciato il titolo.

Relativamente a tale offerta formativa dei percorsi, la SIPeS suggerisce di:

- prevedere il conseguimento di 30 CFU effettivi (comprensivi dei 3 CFU della prova finale), con l’attenzione a contenuti formativi che possano **recuperare la specificità** delle istituzioni scolastiche **del contesto italiano**, dagli aspetti legislativi alle strategie di Didattica Speciale per l’inclusione, alle procedure di valutazione del sistema italiano;
- prevedere 12 CFU **in più** di tirocinio **indiretto** e **diretto**, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento, dei quali 4 CFU di tirocinio indiretto e 8 CFU di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche accreditate presso il sistema formativo nazionale.

Per la valutazione finale valgono le osservazioni precedente segnalate per l’Art. 6.

Articolo 8 (“Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno”)

La questione relativa alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato sul posto del sostegno (si veda documento SIPeS <https://ssipes.it/wp-content/uploads/2024/04/Documento-SIPeS-in-riferimento-alla-notaministeriale-n.-1082-del-27.03.2024.pdf>), rispetto alla quale appare rilevante come l’assegnazione alle famiglie della scelta del docente di sostegno equivalga a deprofessionalizzare questa figura, preferendo un meccanismo *on-demand* ad una scelta trasparente e fondata sul merito, elemento quest’ultimo che sarebbe di fatto ignorato, bypassando le graduatorie scolastiche.

Per la valutazione di questo articolo, ricordiamo che **l’insegnante specializzato è assegnato alla classe** e non al singolo alunno con disabilità, valore indiscusso e portante della didattica inclusiva. Pertanto, i criteri per la continuità didattica devono partire anche da questa considerazione.

CAPO III - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Articolo 11 (“Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri”)

Anche per questo articolo, vorremmo ricordare che la dinamica dell’inclusione si gioca nella sfera della reciprocità della classe e nella formazione di tutti i docenti. Occorre rilanciare percorsi di formazione per tutti i docenti, come quelli previsti dall’Art. 11 (“Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri”) per i docenti di lingua italiana in classi dove sono inseriti alunni “stranieri”, ossia con background migratorio (in tal senso ricordiamo i già citati master sull’intercultura che le Università hanno attivato di concerto con il Ministero). Va dunque ripianificata una progettualità ampia, capace di corrispondere alle sfide della differenziazione didattica nella classe e non in ambiti separati (lo sono anche i potenziamenti pomeridiani), facendo leva sui costrutti di individualizzazione e personalizzazione, sulle metodologie di partecipazione attiva supportate dalla mediazione sociale (cooperative learning, peer tutoring).

18 giugno 2024

La Presidente Prof.ssa Catia Giaconi e il Consiglio Direttivo SIPeS